



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. 20090 – Vimodrone
Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

POLIZIA LOCALE

Registro Interno n. 4

Registro Generale n. 68

DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA POLIZIA LOCALE
--

Assunta nel giorno 09-02-2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SOFTWARE GESTIONALE E RELATIVO HARDWARE RELATIVO AL PIANO DELLA SOSTA E SERVIZI CONNESSI.

**Il Responsabile del Settore Sicurezza Urbana
Comandante della Polizia Locale**

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la legge 13/08/2010, n° 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Dlgs n. 50/2016 e il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011";
- il combinato disposto dall'art. 31 e 38 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Visti:

- il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con delibera di C.C. n. 78 del 18/12/2017;
- la delibera di C.C. n. 77 del 18/12/2017 con la quale è stato approvata la nota di aggiornamento del DUP del triennio 2018/2020;
- la delibera di G.C. n. 239 del 29/12/2016 di assegnazione delle dotazioni di competenza per triennio 2017-2019;
- il Decreto Sindacale n. 19 del 24/12/2015 che proroga il decreto sindacale n. 17 del 19/12/2014 con il quale è stato attribuito al dott. Giovanni Pagliarini , l'incarico di Responsabile del Settore Sicurezza Urbana Corpo Polizia Locale;

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento sui controlli interni;
- l'accordo consortile nella forma della convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Vimodrone, Comune di Cassina de Pecchi e Comune di Rodano, approvata dai rispettivi Consigli Comunali (deliberazione C.C. n. 66 del 09/11/2015 adottata dal Comune di Vimodrone, deliberazione C.C. n. 70 del 23/11/2015 adottata dal Comune di Cassina de' Pecchi, deliberazione C.C. n. 41 del 11/11/2015 adottata dal Comune di Rodano) e succ. modific.;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 179 del 18/12/2017 ha approvato le direttive per proseguimento da parte del Settore Sicurezza nella gestione del piano della sosta ;
- e' in scadenza l'attuale contratto di fornitura in noleggio di software gestionale e relativo hardware e dei servizi connessi, necessario per consentire alla Polizia Locale la gestione del suddetto piano della sosta;
- occorre quindi quanto prima porre in essere con urgenza una procedura per l'individuazione del soggetto cui conferire l'appalto di detta fornitura.

Dato atto come il Responsabile unico di procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il dott. Giovanni Pagliarini ;

Preso atto come il Rup ha verificato che per detta acquisizione non sussistono al momento convenzioni CONSIP o della centrale regionale di riferimento attive;

Verificato come ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 è stato redatto il progetto di fornitura composto dai seguenti documenti, dando atto che lo schema di contratto è stato predisposto dal Settore Contratti e Affari legali sulla base delle indicazioni fornite dal Rup all'interno del capitolato speciale descrittivo e prestazionale:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ;
- Schema di contratto;
- Quadro economico;

da cui risulta che:

- l'istituto che si intende utilizzare è il contratto di noleggio, ritenendolo più funzionale ed idoneo per le esigenze del Comune, atteso che il noleggio consente di poter avere di volta in volta il modello più adatto di beni e più evoluto e consente di poter usufruire di servizi accessori super specializzati (quali per esempio l'installazione, l'assistenza e la manutenzione), che, in caso di acquisto, non potrebbero essere svolti dal personale del Comune;
- il dimensionamento economico stimato, da porre a base di gara, è composto da due voci:
 - **Voce A** di euro 49.500,00 oltre IVA volto a remunerare a corpo mediante canone mensile posticipato tutte le prestazioni ricomprese nel presente capitolato ossia, fornitura, in noleggio, di un nuovo software

gestionale e relativo hardware, l'importo dei dati relativi ai permessi rilasciati dal DB dell'attuale software l'esecuzione dei servizi connessi, ossia la consegna, l'installazione, la messa in esercizio, la verifica di conformità di funzionalità e collaudo, la manutenzione e assistenza e la formazione, nonché la fornitura di n. 50 titoli di sosta, ossia 50 contrassegni con RFID anticontraffazione.

- **Voce B**, eventuale, di euro 200,00 oltre IVA, volto a remunerare, a misura, qualora si verifichi la necessità (ossia qualora ci sia bisogno di titoli di sosta contrassegni con RFID anticontraffazione in misura eccedente i n. 50 già ricompresi nell'importo di cui alla voce A), la fornitura di contrassegni con RFID anticontraffazione. Detto importo costituisce la somma massima che è pari alla sommatoria della quantità stimata (pari a n. 100) di titoli di sosta, contrassegni con RFID anticontraffazione che il Comune potrà acquisire (eccedenti i n. 50 già ricompresi nell'importo di cui alla voce A) moltiplicata per il relativo prezzo unitario posto a base di gara pari ad euro 2,00 oltre IVA. La quantità massima ipotizzata di n. 100 nasce da una stima ipotetica del fabbisogno nell'ambito dell'intera durata dell'appalto, effettuata dal Comune al meglio delle proprie conoscenze attuali ed è determinata ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non è vincolante e garantita ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, l'operatore si obbliga a fornire detti titoli di sosta a richiesta del Comune, il quale sarà obbligato a remunerarli secondo il prezzo offerto in sede di gara e limitatamente a quanto ordinato. Pertanto l'importo di cui alla voce B è eventuale e non è garantito all'operatore in quanto non è da considerarsi vincolante per il Comune il quale, pertanto, non risponderà nei confronti dell'operatore nel caso in cui la necessità del Comune risulti inferiore a detto importo.

Si è stimato che non sussistono rischi da interferenza che pertanto sono valorizzati pari a 0 e che quindi non si necessita della predisposizione del DUVRI. Inoltre si reputa che le prestazioni oggetto del presente atto sono riconducibili ad una fornitura senza posa in opera e i servizi connessi sono di natura intellettuale

La durata prevista è di mesi 36, dalla data di accettazione della fornitura e la consegna della stessa deve avvenire entro un termine perentorio stabilito nel capitolato salvo il minor termine offerto in sede di gara. La durata del contratto può essere modificata esercitando con apposito atto espresso una opzione di proroga limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni nonché all'adeguamento della cauzione. Detta opzione di proroga è stata valorizzata nell'importo di euro 8.250,00.

- L'appalto si compone di una unica prestazione principale che è la fornitura in noleggio di software gestionale e relativo hardware e servizi accessori. Il CPV è 98351110-2
- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 non si riesce a suddividere l'appalto in lotti funzionali in quanto elemento fondante e qualificante dell'appalto è l'esecuzione integrata delle attività. Una suddivisione

di detti lavori in lotti funzionali avrebbe fatto venir meno tale necessario requisito di integrazione delle attività

- Relativamente all'oggetto dell'appalto non si ha contezza che siano stati definiti criteri ambientali minimi ed inoltre si ritiene di prevedere ai fini della stabilità occupazionale del personale impiegato di cui all'articolo 50 del D.lgs, n. 50/2016, l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nonché l'obbligo in capo all'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quello di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, di prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della legge n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del DL 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa.
- Sono stati enucleati i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico – finanziaria e tecnica proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto, al fine di poter avere offerenti qualificati, stabilendo quale requisito quello della Iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti l'oggetto de contratto da affidare o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'articolo 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 nonché l'esecuzione negli ultimi tre anni di almeno due contratti analoghi "di punta", ossia due contratti di fornitura e/o manutenzione di un software gestionale e relativo hardware finalizzati alla gestione della sosta e dei relativi sistemi di pagamento, comprensivo del rilascio di pass con tecnologia RFID passiva, per almeno 2 comuni di almeno 17.000 abitanti ciascuno.
- Si è stabilito di valutare le offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 secondo il miglior rapporto qualità (assegnando n. 80 punti) e prezzo (assegnando n. 20 punti) stabilendo gli elementi e sub elementi di valutazione per l'offerta tecnica secondo quanto indicato nel documento sub D allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegato;

Ritenuto per la scelta del soggetto cui affidare l'esecuzione dell'appalto di che trattasi di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, data l'urgenza di affidare detto appalto, che non consente l'espletamento di una procedura ordinaria, visto l'approssimarsi della scadenza di quello in essere e non creare quindi una soluzione di continuità che pregiudica l'attuazione e la continuità del piano della sosta. Inoltre la procedura negoziata si reputa maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico, per il quale pare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui all'articolo 60 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016, tenuti in considerazione i costi e i tempi necessari di espletamento. La scelta risulta anche appropriata se si considera che l'articolo 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera

concorrenza , non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'articolo 30 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016. Per quanto concerne l'individuazione degli operatori da invitare, si ritiene di procedere ad effettuare una indagine di mercato con pubblicazione di un avviso sul profilo del committente, non ponendo alcun limite in ordine al numero di operatori economici selezionati da invitare bensì prevedendo di invitare tutti i soggetti che idoneamente formuleranno istanza e che dichiareranno di possedere i requisiti, compreso l'appaltatore uscente, qualora formulerà la richiesta. Ciò nella considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto conto anche dell'esito della precedente procedura nonché tenuto conto altresì dell'elevato grado di soddisfazione maturato del rapporto contrattuale con l'appaltatore uscente che ha eseguito a regola d'arte le prestazioni e con qualità delle stesse, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti nonché della competitività del prezzo offerto in occasione della precedente procedura rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. Si ritiene come sopra già detto di prevedere nell'ambito della procedura negoziata da porre in essere quale criterio, l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità prezzo, e si ritiene altresì di utilizzare per la gestione della procedura di scelta il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma SINTEL, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006, così come novellato dal decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 (art. 7 comma 2) convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 06 luglio 2012 nonché dalla legge n. 208/2015 nonché nel rispetto di quanto previsto dal comma 512 della legge n. 208/2015 in materia di acquisti di beni e servizi informatici, atteso che il sistema telematico della piattaforma sintel è un sistema di negoziazione di Arca Lombardia, che è un soggetto aggregatore, .

Ritenuto altresì:

- di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi ed il Comune di Rodano, al fine di ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;
- in particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc.
- tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla

competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;

- con il presente atto si provvederà ad approvare il progetto e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti d gara e lo svolgimento della stessa;

Visto l'articolo . 192 del D.P.R. n. 267/2000 e , sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto si rileva che:

- il fine del contratto è quello di poter acquisire degli strumenti indispensabili per poter seguire a gestire piano sosta con i dipendenti del Comune ;
- l'oggetto e le clausole essenziali: sono contenuti nel capitolato e nella bozza di contratto e negli altri atti progettuali, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto, la forma che si adotterà per la stipula del contratto sarà la scrittura privata in modalità elettronica , le cui clausole saranno conformi a quelle contenute nella bozza di contratto, integrata dall'offerta prodotta in sede di gara;
- la modalità di scelta del contraente è quella sopra indicata ossia procedura negoziata ex articolo 36 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi e sub elementi di valutazioni contenuti nel documento allegato sub D, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte almeno 15 giorni;

Ritenuto quindi di demandare all'Ufficio comune operante come Cuc, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato;

Dato atto che il Quadro economico dell'affidamento è quello contenuto negli atti progettati allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

Dato atto come occorra procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di euro 49.500,00 oltre IVA per un totale complessivo di euro 60.390,00 da imputare all'intervento 0301103 cap. 490.000.01 "Piano della sosta" – codice SIOPE 1401 e così suddiviso:

- € 15.097,50 Bilancio 2018;
- € 20.130,00 Bilancio 2019;
- € 20.130,00 Bilancio 2020;
- Relativamente agli esercizi da gennaio 2021 a marzo 2021 sarà assunto successivamente all'approvazione degli esercizi specifici delle relative annualità; rinviando ad un successivo atto la sistemazione della parte contabile relativamente

alla voce B, sopra indicata facoltativa, nonché alla opzione prevista negli atti di gara (opzione di proroga)

Preso atto come:

- il presente provvedimento **è** rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e succ. modificazioni;
- ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della n. 190/2012 vi è l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati

1. di procedere con l'approvazione degli elaborati progettuali sopra riportati, costituiti da:

- Allegato A - capitolato speciale prestazione
- Allegato B – bozza contratto
- Allegato C - quadro economico
- Allegato D –; Indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte

facenti parte del progetto relativo all'appalto di fornitura in noleggio di un software gestionale e relativo hardware relativo al piano della sosta e servizi connessi che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale

2. di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento dell'appalto di fornitura in noleggio di un software gestionale e relativo hardware relativo al piano della sosta e servizi connessi secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto nonché alle indicazioni contenute nel presente atto, cui si rinvia integralmente , dando che si proceda con una procedura negoziata ex art. 36 lettera b) del D,lgs. n. 50/2016 con invito aperto a tutti coloro che risponderanno con regolarità all'indagine di mercato che sarà posta in essere mediante avviso di manifestazione di interesse

3. di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, allorquando ci saranno e risultanze dell'indagine di mercato espletata di cui al punto 1 e saranno indicati da parte del Rup l'elenco dei soggetti da invitare: a quel punto l'ufficio comune operante come CUC approverà con proprio atto gli atti di gara, e provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari compreso l'assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata;

4. di assumere di assumere l'impegno di spesa di euro 60.390,00 da imputare

Determinazione POLIZIA LOCALE n.4 del 09-02-2018 COMUNE DI VIMODRONE

all'intervento 0301103 cap. 490.000.01 "Piano della sosta" – codice SIOPE 1401 e così suddiviso:

- € 15.097,50 Bilancio 2018;
- € 20.130,00 Bilancio 2019;
- € 20.130,00 Bilancio 2020;
- Relativamente agli esercizi da gennaio 2021 a marzo 2021 sarà assunto successivamente all'approvazione degli esercizi specifici delle relative annualità; secondo le motivazioni e le finalità tutti meglio evidenziati in preambolo;

5. che la copertura finanziaria relativa ai pagamento del servizio in oggetto sarà determinata da mezzi propri dell'Ente;

6. di dare atto che relativamente al presente provvedimento, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti eventuali obblighi ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;

7. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio operante come cuc per gli adempimenti di competenza e al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Pagliarini Giovanni